
CIRCOLARE N. 24/2017

Pordenone, 6 aprile 2017

Ai gentili Clienti

Loro sedi

CHIARIMENTI *IN EXTREMIS* PER L'INVIO DELLO SPESOMETRO PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2016

L'Agenzia delle entrate con il **Comunicato stampa del 24 marzo 2017** ha anticipato l'emanazione di un provvedimento (che uscirà necessariamente entro il 10 aprile 2017) fornendo una serie di chiarimenti inerenti le operazioni attive e passive che devono essere obbligatoriamente inserite nello "Spesometro" per il periodo di imposta 2016 e che di seguito si vanno a riepilogare.

Contribuenti che hanno già trasmesso i dati al Sistema Tessera Sanitaria

I contribuenti che hanno già trasmesso i dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) possono non indicare nel Modello polivalente i medesimi dati. Tuttavia, qualora risulti più agevole dal punto di vista informatico, è possibile comunque inviare anche i dati già trasmessi al STS.

Si segnala alla gentile Clientela che dal periodo di imposta 2016 è stata ampliata la platea dei soggetti obbligati all'invio di dati al STS:

- esercizi commerciali che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci (c.d. parafarmacie);
- iscritti agli Albi professionali degli psicologi;
- iscritti agli Albi professionali degli infermieri;
- iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i;
- iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
- esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico;
- iscritti agli Albi professionali dei veterinari.

Le operazioni con paesi con fiscalità privilegiata (*Black-list*)

Per effetto dell'abrogazione disposta dal D.L. 193/2016 è stato soppresso già con riferimento l'obbligo di comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti "*black list*"). Qualora sia più agevole per il contribuente continuare a trasmetterle per ragioni di carattere informatico, le medesime possono ancora essere inserite nel quadro BL o, in alternativa, nei quadri FN e SE.

Commercianti al dettaglio e tour operator

L'Agenzia delle entrate ha concesso anche per il periodo di imposta 2016 ai soggetti di cui agli articoli 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio), D.P.R. 633/1972 la possibilità di comunicare le sole operazioni attive per le quali sia stata emessa fattura, di importo unitario pari o superiore a 3.000 euro al netto di Iva per i commercianti al minuto e soggetti assimilati e a 3.600 euro al lordo dell'Iva per le agenzie di viaggio.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti